

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1801 DELLA COMMISSIONE****dell'11 ottobre 2016****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 270, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede l'associazione, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), tra le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse dall'ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 dello stesso regolamento (nel seguito «l'associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
- (2) Alcuni termini e concetti simili utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. Il termine «valutazione del merito di credito» è utilizzato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distingue però chiaramente tra questi due concetti utilizzando rispettivamente i termini «categoria di rating» e «rating del credito». Al fine di evitare confusione, considerata la necessità di distinguere i due concetti, e data la complementarità dei due regolamenti, nel presente regolamento dovrebbero essere utilizzati i termini di cui e ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (3) L'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 autorizza l'uso dei rating del credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione solo nei casi in cui tale rating del credito sia stato emesso o avallato da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 268, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 subordina l'uso di un rating del credito di un'ECAI alla pubblicazione da parte dell'ECAI delle procedure, delle metodologie, delle ipotesi e degli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 stabilisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati sono differenziate chiaramente dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altre entità. È pertanto opportuno indicare solo la corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le categorie di rating relative alle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano tutte le predette condizioni.
- (4) L'associazione tra i rating del credito per le posizioni verso la cartolarizzazione e le classi di merito di credito dovrebbe prendere in considerazione fattori quantitativi quali i tassi di default e di perdita e i dati storici sulla performance dei rating del credito, nonché fattori qualitativi quali la gamma di operazioni, le metodologie e il significato delle categorie di rating. Tuttavia, è opportuno notare che i rating del credito per le cartolarizzazioni si applicano a un'ampia gamma di operazioni e che hanno registrato storicamente performance considerevolmente eterogenee durante la crisi finanziaria del 2007-2009. Inoltre, in seguito alla crisi sia le metodologie delle ECAI che l'approccio normativo dell'Unione in materia di cartolarizzazione stanno cambiando e la disciplina delle cartolarizzazioni è oggetto di discussioni anche a livello internazionale. Per tener conto di tali sviluppi del quadro regolamentare e della performance eterogenea dei rating di credito delle cartolarizzazioni e per evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni, è necessario porre in evidenza gli aspetti qualitativi dell'analisi dei dati quantitativi disponibili.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).